

Legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali

del 4 ottobre 1974 (Stato 28 dicembre 2001)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 42^{bis} della Costituzione federale^{1,2}

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 aprile 1974³,

decreta:

Art. 1 Principio⁴

¹ Per il miglioramento delle finanze federali, la Confederazione limita le spese allo stretto necessario e le adegua alle sue possibilità finanziarie.

² a ⁴ ...⁵

Art. 2⁶

Art. 2a⁷

Art. 3 Prevenzione di crisi

Nell'ambito della pianificazione delle spese, il Consiglio federale prende le disposizioni necessarie per il caso di una recessione economica.

Art. 4 Emolumenti

Il Consiglio federale emana disposizioni circa la riscossione di emolumenti adeguati per decisioni e altre prestazioni dell'Amministrazione federale.

RU 1975 65

¹ [CS 1 3; RU 1958 375]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 126 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta l'art. 40 n. 4 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale, in vigore dal 1° gen. 2001 per le FFS e dal 1° gen. 2002 per l'Amministrazione federale e per la Posta (RS 172.220.1).

³ FF 1974 I 1261

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1983, in vigore dal 1° nov. 1983 (RU 1983 1382 1383, 1984 200; FF 1981 II 663, III 872).

⁵ Abrogati dal n. I della LF del 24 giu. 1983 (RU 1983 1382; FF 1981 II 663, III 872).

⁶ Abrogato dall'art. 40 n. 4 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

⁷ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1986 (RU 1987 1717 1718; FF 1986 I 1). Abrogato dall'art. 40 n. 4 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

Art. 4a⁸ Mandato di risparmio

¹ Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto il piano finanziario 1999-2001 del 29 settembre 1997:

	1999	2000	2001
	Milioni di franchi		
a. nell'ambito del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (senza l'Ufficio federale di topografia, la Scuola federale dello sport di Macolin e l'Ufficio federale della protezione civile)	190	370	540
b. nell'ambito della protezione civile	17	19	22
c. nell'ambito delle prestazioni alle infrastrutture delle Ferrovie federali svizzere	100	150	200
d. nell'ambito dell'indennizzo del traffico regionale			50
e. nell'ambito dei trasporti pubblici e delle strade	10	55	100

² Il Consiglio federale può effettuare spostamenti tra le rate annue previste nel capoverso 1 lettera a, purché non venga superato il limite di spese di 12,88 miliardi di franchi per gli anni 1999-2001.

³ Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto al piano finanziario 2000-2002 del 28 settembre 1998:

	2000	2001
	Milioni di franchi	
Aiuto ai rifugiati	283	406

⁴ È fatta salva la competenza dell'Assemblea federale di stabilire i crediti di pagamento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

Art. 5 Entrata in vigore

¹ La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il 1° gennaio 1975.

⁸ Introdotta dal n. I 4 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU **1999** 2374 2385; FF **1999** 3).